ALLEGATO C

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI POSTI IN CORSO UMBERTO I° N. 28 DI POTENZA, IN FABBISOGNO ALLA SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.p.A. (SEL)

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SOMMARIO

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5
2. PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 6
3. DURATA 6
4. GARANZIA DEFINITIVA 7
5. AVVIO DEL SERVIZIO 7
6. VIGILANZA E CONTROLLO 7
7. POLIZZA ASSICURATIVA 8
8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTATORE 8
9. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 8
10. REVISIONE DEL PREZZO 9
11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
12. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI 9
13. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE 10
14. RISOLUZIONE 11
15. RECESSO 11
16. DIVIETO DI CESSIONE 12
17. SUBAPPALTO 12
18. TUTELA DEI DATI PERSONALI 12
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 13
20. FORO COMPETENTE 13

CONVENZIONE

L'anno _____, il giorno ____, del mese di _____,

T R A

- la Società Energetica Lucana spa, con sede a Potenza, Corso Umberto I n. 28 – C.F. 01708170764, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Luigi MODRONE nato a _____ (___) il _____ (in seguito "SEL"), in qualità di "Ente Capofila";

E

- _____ con sede legale in _____ alla via _____, __ – C.F/P. IVA: _____ , in persona del legale rappresentante Dott/Sig. _____, nato a _____ (__) il _____ (in seguito "Appaltatore/Impresa")

PREMESSO CHE

- con delibera dell'Amministratore Unico della SEL, in qualità di Ente Capofila, n. _____ del _____ è stato disposto di provvedere all'affidamento del Servizio di vigilanza armata per soddisfare il fabbisogno della Società Energetica Lucana spa, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito "SEL", "Autorità di Bacino" e "ALSIA" o "Enti committenti") presso i propri uffici ubicati a Potenza in Corso Umberto I n. 28, per la durata di anni 5, come meglio specificato nella Relazione tecnico illustrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per l'importo complessivo di **€ 507.804,8**, al netto di IVA e, comprensivo di oneri di sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso, e di incaricare il Dipartimento "Stazione Unica Appaltante" della Regione Basilicata di indire ed espletare la gara per conto di SEL, in qualità di Ente committente capofila;
- il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore con determina dirigenziale n. _____ del _____, ha indetto una gara d'appalto con procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata per soddisfare il fabbisogno rappresentato dalla SEL per la durata di anni 5 per un importo di **€ 507.804,8**, al netto di IVA e, comprensivo di oneri di sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016*;*

- il bando di indizione della gara d'appalto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. _____ del _____, sulla G.U.R.I. V serie speciale n. ____ del _____, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali. La documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata https://www.sua-rb.it/ ;
- che con determina dirigenziale n. _____ del _____, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, ha disposto l'aggiudicazione del Servizio di vigilanza armata suddetto nei confronti del _____ C.F./P.IVA _____;
- che il controllo sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario ha avuto esito positivo e che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace, giusta verbale del responsabile del procedimento del_____;
- a conclusione della procedura di gara d'appalto è stato pubblicato l'Avviso di gara esperita sulla G.U.U.E. n. _____ del _____, sulla G.U.R.I. V serie speciale n. _____ del _____, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali;
- che i singoli contratti derivati saranno stipulati fra la SEL, l'Autorità di Bacino e l'ALSIA da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, attraverso la sottoscrizione dei singoli Ordinativi;
- che l'Appaltatore **è risultato aggiudicatario**, collocandosi al primo posto della graduatoria finale di merito e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della presente procedura ed eseguire gli Ordinativi secondo le modalità previste dal Capitolato di gara;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal Bando di gara, dal Disciplinare e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio da eseguire;
- che l'Appaltatore ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- che nei confronti dell'Appaltatore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo Quadro;
- che la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario si è conclusa con esito favorevole;

- che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la SEL nei confronti dell'Appaltatore, obbligazioni che nasceranno solo con i singoli ed eventuali Ordinativi e vincoleranno, per quanto di competenza, il Fornitore e gli Enti contraenti.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, il Disciplinare e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro al quale sono allegati quale parte integrante.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Atto si intende per:

a) **Accordo Quadro:** il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
b) **Appaltatore**: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi;
c) **Ordinativo**: è il contratto derivato sottoscritto tra ciascun Ente Committente/contraente e l'Appaltatore. In ciascun Ordinativo il singolo Ente manifesta di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando l'Appaltatore all'esecuzione della prestazione richiesta;
d) **Ente/Ente Contraente/Ente committente:** la Società Energetica Lucana spa, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (per brevità, rispettivamente, "SEL", "Autorità di Bacino" e "ALSIA") destinatarie del servizio richiesto;

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'appalto del servizio di vigilanza armata degli uffici di SEL, Autorità di Bacino e ALSIA, siti a Potenza Corso Umberto I n.28 (di seguito "Servizio").

Gli Enti committenti hanno nominato, quale Ente Capofila, la SEL, che stipula il presente Accordo con l'Appaltatore.

L'Accordo Quadro definisce, in senso generale, la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di vigilanza in favore degli Enti Contraenti, che verrà prestato dall'Appaltatore in relazione ai singoli Ordinativi sottoscritti fra l'Ente Contraente e l'Appaltatore fino a concorrenza dell'importo complessivo di rispettiva competenza.

Con l'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente a prestare il servizio che sarà richiesto con i successivi Ordinativi e, in particolare, si obbliga ad eseguire gli Ordinativi, anche aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dagli Enti Contraenti.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la SEL nei confronti dell'Appaltatore. Inoltre, gli Enti Contraenti non sono obbligati a formalizzare alcun Ordinativo, escludendosi espressamente che l'Appaltatore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Le obbligazioni degli Enti contraenti nasceranno solo a seguito della stipula dei contratti derivati.

Nel caso in cui un nuovo Ente (ulteriore agli Enti committenti qui individuati), utilizzatore dell'edificio sito a Potenza in Corso Umberto I n.28, intenda usufruire del servizio di vigilanza in argomento, potrà farne richiesta alla SEL che, dopo aver sentito gli altri Enti committenti, potrà consentire l'adesione al presente Accordo Quadro mediante trasmissione da parte dell'ente richiedente del rispettivo ordinativo e, comunque, fino a concorrenza dell'importo contrattuale di aggiudicazione per la parte con non fosse stata ancora utilizzata.

4. PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio di vigilanza armata e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie e funzionali all'espletamento dello stesso, in conformità alle prescrizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi documenti integrativi.

5. DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Al termine dei 5 anni l'Accordo Quadro scadrà di pieno diritto, senza obbligo di disdetta. Gli Enti committenti si riservano comunque la facoltà di rinnovare l'Accordo, alle medesime condizioni, per ulteriori tre distinte singole annualità, per una durata massima pari a tre anni. L'Ente Capofila esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante PEC almeno un mese prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

Gli Enti committenti si riservano inoltre la facoltà di richiedere, tramite la Capofila, sempre via PEC, all'Appaltatore una proroga tecnica di 1 anno dell'Accordo Quadro in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura del servizio. La proroga dovrà avvenire agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per gli Enti committenti. L'Appaltatore è obbligato ad accettare la proroga.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale ciascun Ente Contraente può sottoscrivere con il fornitore gli Ordinativi la cui durata complessiva resta contenuta entro il termine di durata massima dell'Accordo Quadro.

6. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà, preliminarmente alla sottoscrizione di ciascun Ordinativo, produrre una garanzia definitiva, una per ciascun Ordinativo, nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Ordinativo sottoscritto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'esecutore del servizio, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi ricevuti.

7. AVVIO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga a dare inizio al servizio entro il giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'Ordinativo.

8. VIGILANZA E CONTROLLO

L'esecuzione del servizio si svolge sotto il controllo e la vigilanza del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore dell'esecuzione (D.E.), nominati dagli Enti committenti.

Gli Enti committenti, qualora rilevino che i servizi non vengano eseguiti in modo soddisfacente e puntuale, possono richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale impiegato dall'Appaltatore.

9. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è responsabile per i danni causati a persone e/o cose in relazione all'espletamento del servizio.

L'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. _____ del _____, stipulata con _____, sottoscritta in favore degli Enti committenti, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto (Responsabilità Civile Conto Terzi e Responsabilità Civile Contrattuale), con massimali previsti dalla normativa vigente per settore.

10. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore nomina il Sig. _____ come Responsabile del Servizio dell'Appaltatore quale referente degli Enti committenti per gli adempimenti relativi all'esecuzione del presente Accordo.

L'eventuale sostituzione del Responsabile del Servizio dell'Appaltatore deve essere tempestivamente comunicata.

Tutte le comunicazioni e/o contestazioni fatte al Responsabile di Servizio per l'Appaltatore si devono intendere come fatte all'Appaltatore.

Il Responsabile del Servizio per l'Appaltatore svolge tutti i compiti previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed in particolare ha il compito di programmare il servizio, coordinare, controllare e far osservare al personale di vigilanza le funzioni ed i compiti stabiliti; intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni; riportare il carico e lo scarico dei beni affidati alle G.P.G.; riportare le osservazioni, le contestazioni e ogni altro fatto attinente al servizio.

11. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo complessivo per il servizio, riferito a 5 anni e al numero di ore totali previste nell'appalto (pari a ore 20.880), è di € _____ oltre IVA.

Il costo del servizio è ripartito e sostenuto in parti uguali tra gli Enti Committenti che dunque assumono in proprio, previa sottoscrizione degli specifici ordinativi, la responsabilità del pagamento, entro 30 giorni dalla emissione della fattura. Ciascun Ente sarà infatti titolare di un proprio contratto "derivato" recante un proprio CIG.

In caso di applicazione di penali è facoltà degli Enti compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

12. REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo dell'appalto comprende ogni onere per lo svolgimento del servizio a regola d'arte e resterà fisso e invariabile per i 5 (cinque) anni contrattuali e si procederà al relativo adeguamento all'indice ISTAT del prezzo solo qualora si proceda al rinnovo dell'affidamento e per il relativo periodo dello stesso. Non è previsto l'aggiornamento prezzi in caso di proroga.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Accordo Quadro l'Appaltatore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, indica di seguito gli estremi del conto corrente "dedicato", ai sensi dell'art.3 della L.136/2010: conto corrente intestato all'Appaltatore presso _____, codice IBAN _____ ed ha già provveduto a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente agli Enti committenti ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati. L'Appaltatore si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà degli Enti committenti richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore e il subcontraente per verificare l'inserimento della clausola. Ai sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

14. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà produrre i seguenti documenti:

- il piano di sicurezza specifico per le attività contrattuali da svolgere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- il documento di nomina del Responsabile della Sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'Appaltatore è obbligato a fornire ai propri dipendenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro adottate in relazione alla propria attività.

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi adeguatamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei DUVRI, allegati al presente Accordo Quadro, che indicano le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

I DUVRI sono adeguati a cura del D.E. in funzione dell'evoluzione del servizio appaltato.

I rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore non sono contemplati dal DUVRI e sono valutati direttamente dall'Appaltatore nell'ambito del proprio piano operativo di sicurezza.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

15. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nella ipotesi di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli Enti hanno facoltà di applicare una penale di € 200,00 per ogni contestazione, fatto salvo il ristoro per qualsiasi maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti o ritardi che danno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati dal R.U.P. all'Appaltatore per iscritto entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza.

In caso di contestazione l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio degli Enti committenti a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali.

Gli Enti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva.

Gli Enti potranno applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

16. RISOLUZIONE

Per la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e alle previsioni di legge in generale. In particolare il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 costituisce causa di risoluzione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Gli Enti, inoltre, potranno decidere di optare per la risoluzione, ai sensi degli artt. 1456 del codice civile, a seguito di comunicazione trasmessa a mezzo PEC e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara o la stipula dell'Accordo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro i termini richiesti;
- qualora l'applicazione delle penali abbia superato la misura del 10 % del valore dell'Accordo.

Gli Enti risolvendo il contratto o l'Accordo Quadro incamerano la garanzia definitiva fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

17. RECESSO

Per la disciplina del recesso si rinvia all'art. 109 del D. Lgs.50/2016 e alle ulteriori previsioni di legge in materia. In ogni caso di recesso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività

necessaria per assicurare la continuità del servizio fino alla conclusione dell'iter del passaggio ad altro prestatore del servizio o fino alla data concordata con gli Enti.

18. DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Accordo Quadro anche parzialmente.

19. SUBAPPALTO

[da inserire le specifiche del caso]

_____

_____

_____

20. TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e contenuta nel Disciplinare di gara, che deve intendersi integralmente richiamato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore prende atto del trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo.

L'Appaltatore prende atto, altresì, della pubblicazione e diffusione a norma di legge di nominativi e prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.societaenergeticalucana.it, sezione "Società Trasparente".

TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Gli Enti committenti sono Contitolari del Trattamento dei dati personali

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti potrà essere indirizzata a uno dei seguenti indirizzi PEC postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it alsia@postecert.it

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

22. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente Accordo Quadro è competente il Foro di Potenza.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005.

L'APPALTATORE (LA CAPOFILA) SOCIETA' ENERGETICA LUCANA SPA

_____ _____